

## Accesso al mercato finanziario per i prestatori di servizi: la FINMA concede differenti autorizzazioni

Determinate attività sul mercato finanziario possono essere esercitate solo con un'autorizzazione, la cui concessione rientra tra i principali compiti della FINMA. Se il richiedente soddisfa i requisiti, la FINMA rilascia tale autorizzazione e in seguito sorveglia il rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Nell'ambito del mercato finanziario la FINMA autorizza una cerchia estremamente diversificata di soggetti. Le condizioni di autorizzazione per esercitare un'attività sul mercato finanziario svizzero sono stabilite nelle leggi sul mercato finanziario e nelle relative disposizioni di esecuzione. Chi adempie i requisiti vigenti ha diritto a un'autorizzazione.

### **Autorizzazione all'esercizio di un'attività sul mercato finanziario**

Nella maggior parte dei casi, la FINMA concede un'autorizzazione che consente di avviare una determinata attività sul mercato finanziario. Le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione variano a seconda che si tratti di banche, imprese di assicurazione o un altro operatore finanziario. I titolari dell'autorizzazione assoggettati alla vigilanza prudenziale devono in particolare soddisfare le condizioni relative all'organizzazione, alla gestione dei rischi e alla dotazione finanziaria.

### **Autorizzazione dell'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro**

L'autorizzazione dell'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro è un'ulteriore forma di autorizzazione. Un intermediario finanziario, ad esempio un gestore patrimoniale indipendente, deve dimostrare che è in grado di adempiere gli obblighi di diligenza per la prevenzione del riciclaggio di denaro. Si tratta nello specifico di obblighi di chiarimento e di notifica nonché di provvedimenti organizzativi. Gli istituti a cui la FINMA ha già rilasciato un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività sul mercato finanziario, come ad esempio le banche, i commercianti di valori mobiliari o le direzioni dei fondi, non necessitano di un'ulteriore autorizzazione per l'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro. Tutti gli altri intermediari finanziari necessitano di una tale autorizzazione della FINMA per esercitare l'attività a titolo professionale, sempreché non siano affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto.

Titolari dell'autorizzazione

**Riconoscimento quale organismo di autodisciplina ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro**

La FINMA può tuttavia riconoscere anche organismi che vigilano affinché gli intermediari finanziari a loro affiliati osservino gli obblighi di diligenza ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro. Si tratta dei cosiddetti organismi di autodisciplina conformemente alla Legge sul riciclaggio di denaro.

**Iscrizione nel registro**

Determinati intermediari finanziari, segnatamente gli intermediari assicurativi non vincolati, devono candidarsi all'iscrizione nel registro. Chi soddisfa le rispettive condizioni viene iscritto in un apposito registro. L'iscrizione è connessa a requisiti puramente formali.

**Approvazione di prodotti e tariffe**

La FINMA approva, da un lato, prodotti nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale, i cui documenti determinanti devono adempiere le disposizioni legali di cui alla Legge sugli investimenti collettivi di capitale; dall'altro, prodotti delle imprese di assicurazione private nella previdenza professionale e nell'assicurazione malattie complementare. Nel quadro di un controllo preventivo dei prodotti vengono verificate le condizioni assicurative e le tariffe in generale. Inoltre, nell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali la FINMA verifica e approva la tariffa unitaria elaborata dal settore.

**Forme di autorizzazione**

<p><b>Autorizzazione FINMA</b></p> <p>Banche e commercianti di valori mobiliari</p> <p>Imprese di assicurazione</p> <p>Istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi di capitale: p. es. direzioni dei fondi, gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, banche depositarie, rappresentanti e distributori *</p> <p>Infrastrutture dei mercati finanziari</p>	<p><b>Autorizzazione/Riconoscimento della FINMA ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro</b></p> <p>Intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA **</p> <p>Organismi di autodisciplina</p>
<p><b>Approvazione della FINMA</b></p> <p>Prodotti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi: p. es. fondi contrattuali d'investimento, SICAV, SAcCol</p> <p>Prodotti assicurativi nella previdenza professionale e nell'assicurazione malattie complementare</p>	<p><b>Iscrizione nel registro della FINMA</b></p> <p>Intermediari assicurativi</p>

\* I distributori sono sì sottoposti alla procedura di autorizzazione, tuttavia non sono assoggettati alla vigilanza prudenziale della FINMA.

\*\* La FINMA vigila esclusivamente sul rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Non vengono attuate misure di vigilanza più estese e approfondite.